



Regione Lombardia

Giunta Regionale  
Direzione Generale  
Reti e Servizi di Pubblica Utilità e  
Sviluppo Sostenibile

Data: Milano, 25-03-2010

Protocollo: Q1.2010.00 06565

### Circolare n. 2

**Chiarimenti in merito alla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10622 “Linee guida per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti Energetiche Rinnovabili (FER) – impianti fotovoltaici ed eolici”**

Appare opportuno precisare alcuni passaggi delle Linee guida per una migliore applicazione delle stesse.

#### **1. Punto 4.2 - Interventi soggetti ad autorizzazione tramite Denuncia di Inizio Attività – DIA.**

Si premette che la DIA è un procedimento autorizzativo, seppure caratterizzato dal meccanismo del silenzio-assenso, e pertanto richiede per il suo esperimento l’acquisizione di eventuali autorizzazioni, valutazioni, pareri, assensi, nulla osta che devono essere allegati alla richiesta di DIA da parte del soggetto istante.

Per i soli impianti che utilizzano biomasse costituite da rifiuti o biogas derivante da rifiuti non si applica la DIA, ma l’autorizzazione già prevista dall’art 12 del d.lgs 387/03. Infatti nell’ipotesi di applicazione della DIA, a quest’ultima dovrebbe essere allegata l’autorizzazione all’impianto prevista dall’art. 208 del d. lgs. 152/06, ma la procedura dell’art. 208 del d. lgs. 152/2008, oltre ad autorizzare l’utilizzo di rifiuti entro l’impianto, costituisce variante allo strumento urbanistico, comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Ne consegue che tali effetti, più ampi di quelli apportati dalla DIA, siano ricompresi nel procedimento di Autorizzazione Unica previsto dall’art. 12 del d.lgs 387/03.

*Matteo*

Il Direttore Generale  
Via Pola 12 – 20124 Milano – <http://www.regione.lombardia.it>

Tel.02 6765.8605 – Fax 02 6765.4874

La DIA si applica alle seguenti tipologie di impianti.

- a) Impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza installati su edifici di qualsiasi natura che non rispettano contemporaneamente tutte le condizioni indicate nel comma 3 dell'art. 11 del d.lgs. indicato (non aderenti o integrati ai tetti esistenti, con una inclinazione e orientamento diverso da quello della falda esistente, con modifica della sagoma dell'edificio, eccedenti la superficie delle falde del tetto).

Pertanto gli impianti fotovoltaici con le suddette caratteristiche sono:

- integrati (cioè sostituenti il materiale del tetto, divenienti parte integrante della copertura piana o inclinata o parte integrante della facciata) che modificano la sagoma dell'edificio o che eccedano la superficie delle falde del tetto;
  - parzialmente integrati aderenti in modo complanare ai tetti, alle coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici senza che si abbia la sostituzione dei materiali che costituiscono la superficie d'appoggio, con modifica della sagoma dell'edificio e/o eccedenti la superficie delle falde del tetto. Sono quindi compresi in questa categoria gli impianti parzialmente integrati che prevedano strutture di sostegno;
  - moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie con modifica e/o eccedenti la sagoma della superficie d'appoggio.
- b) Impianti eolici costituiti da singoli aerogeneratori di altezza superiore a 1,5 m e/o di ampiezza superiore (minore e uguale) a 1 m.

Rientrano nella applicazione della DIA gli impianti compresi nel precedente punto 2. che siano realizzati unicamente in siti su cui è posto il vincolo dell'art. 136, primo comma, lettera b) e c).

Si precisa che la realizzazione degli impianti elencati nel punto 1. da realizzarsi in siti su cui sia posto un vincolo paesaggistico diverso da quello citato dall'art. 11, del d.lgs 115/2008 (ad es: l'area è a vincolo ai sensi dell'art. 142 del d. lgs 42/2004, oppure vincoli ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431- legge Galasso) sono interventi in regime di installazione libera e pertanto è sufficiente una comunicazione al Comune. La norma infatti (il decreto legislativo 115/2008) prevede che è "*sufficiente una comunicazione preventiva al Comune*", in quanto il legislatore ha disciplinato in modo puntuale e dettagliato il vincolo paesaggistico che comporta la necessità di un procedimento amministrativo (seppur abbreviato quale la DIA).

## 2. Punto 4.3 - Interventi in regime di installazione libera.

L'installazione libera è prevista dall'art. 11 del d.lgs 115/2008 ed è valida solo per le seguenti tipologie di impianti.

- a) Impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza installati su edifici di qualsiasi natura che rispettano contemporaneamente tutte le condizioni indicate nel comma 3 dell'art. 11 del d.lgs. indicato (aderenti o integrati ai tetti esistenti, con la stessa inclinazione e orientamento della falda esistente, senza modificare la sagoma dell'edificio, non eccedenti la superficie delle falde del tetto).

Pertanto gli impianti fotovoltaici con le suddette caratteristiche sono:

- integrati (cioè sostituenti il materiale del tetto, divenienti parte integrante della copertura piana o inclinata o parte integrante della facciata) senza che modifichino la sagoma dell'edificio e non eccedenti la superficie delle falde del tetto;
  - parzialmente integrati aderenti in modo complanare ai tetti, alle coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici senza che si abbia la sostituzione dei materiali che costituiscono la superficie d'appoggio, senza che modifichino la sagoma dell'edificio e non eccedenti la superficie delle falde del tetto. Non sono quindi compresi in questa categoria gli impianti parzialmente integrati che prevedano strutture di sostegno;
  - moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie d'appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono la superficie d'appoggio stessa.
- b) Impianti eolici costituiti da singoli aerogeneratori di altezza non superiore (minore e uguale) a 1,5 m e di ampiezza non superiore (minore e uguale) a 1 m.

## 3. Punto 4.5.5 – Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e le autorizzazioni in campo urbanistico ed edilizio.

L'ultimo capoverso contiene un refuso. Va inteso che il Comune quantifica gli oneri di urbanizzazione, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", per la realizzazione degli impianti FER non sono dovute né il costo di costruzione né gli oneri di urbanizzazione.

#### 4. Punto 5.1 – Documentazione da allegare.

L'elencazione della documentazione da allegare contiene un errore di formattazione dei punti elenco dopo la lettera g). Si richiama il testo corretto e pubblicato sul BURL S.O. del 21 dicembre 2009, n. 51:

“ ...

- g) *schemi di connessione dello stesso alla rete elettrica e individuazione del punto di connessione.*
1. *relazione tecnica, firmata da professionisti abilitati per le relative categorie di opere ed impianti, contenente:*
  2. *dati generali del proponente;*
  3. *i criteri di inserimento dell'impianto nel territorio;*
  4. *la descrizione della scelta tecnologica (per le biomasse i processi termochimici e/o biochimici) e le caratteristiche della fonte utilizzata, presenta l'analisi della producibilità attesa, le modalità di approvvigionamento dell'eventuale risorsa utilizzata (per gli impianti a biomasse, biogas o biocarburanti), le ore equivalenti annue di funzionamento; per le biomasse indica altresì la provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici descrive altresì le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, non inferiori ad un anno effettuati per il dimensionamento dell'impianto;*
  5. *la descrizione dell'impianto, le sue fasi realizzative, i tempi e le modalità per la costruzione;*
  6. *la stima della vita utile, la descrizione delle modalità di dismissione dell'impianto e di smaltimento del materiale utilizzato, contenente una stima dei costi di dismissione dell'impianto, descrizione delle modalità di ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto della vocazione propria del territorio;*
  7. *impegno alla dismissione dell'impianto, allo smaltimento del materiale di risulta dell'impianto e al ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto della vocazione propria del territorio (versamento di una garanzia bancaria fidejussoria o assicurativa di importo parametrato ai costi di dismissione dell'impianto e delle opere di ripristino dei luoghi);*
- h) *altri documenti allegati al progetto:*
1. *riscontro della domanda di allacciamento alla rete elettrica, presentata al Gestore della rete interessato, oppure la Soluzione Tecnica Minima Generale per la connessione (STMG) trasmessa dal gestore, se già disponibile;*
  2. *autocertificazione del titolo di proprietà, possesso o disponibilità delle aree interessate dal progetto; gli accordi preliminari, i contratti di affitto devono essere dichiarati e documentati; nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto;*
  3. *piano particellare di esproprio nel caso il richiedente intenda avviare la procedura espropriativa al fine di provvedere nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica alla dichiarazione di pubblica utilità e all'avvio delle procedure di esproprio per la realizzazione dell'impianto.*
  4. *fotocopia della carta di identità del proponente, o di altro documento di identificazione in corso di validità;*

5. *nel caso di progetti per i quali è necessario lo svolgimento della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale o della Valutazione di Impatto Ambientale, rispettivamente lo Studio Preliminare Ambientale e lo Studio di Impatto Ambientale (SIA);*
6. *Studio di incidenza, nel caso di intervento sottoposto a valutazione d'incidenza (VIC);*
7. *ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti dalla Provincia;*
8. *l'istanza è inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento di Autorizzazione Unica e di cui è fornito un elenco indicativo nell'Allegato 2 alle presenti linee guida.*

..."

#### **5. Punto 5.1 lettera g) sottopunto 7.- Aspetti relativi al versamento di una garanzia fideiussoria**

Il comma 4 dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 prevede che il rilascio dell'autorizzazione contenga l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione delle misure di reinserimento e recupero ambientale.

Il punto in questione riporta che tra i contenuti minimi dell'istanza c'è l'impegno alla dismissione dell'impianto, non la prestazione di garanzia. È altresì evidente che questa deve essere prestata prima del rilascio dell'autorizzazione, ovvero prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto.

Il calcolo dell'importo della fideiussione spetta al progettista che deve predisporre la stima dei costi di dismissione come da punto 5.1 lettera g) sottopunto 6 delle Linee Guida. La fideiussione sarà almeno di pari importo.

Si riporta in allegato la nota di chiarimenti del 2.03.2010, n. prot. 4267, di cui si chiede la massima pubblicità

IL Direttore Generale

Raffaele Tiscar

